

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2057

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GIUSEPPE DRAGO, VOLONTÈ, MONGIELLO, MEREU, TANZILLI,
DORINA BIANCHI, GIUSEPPE GIANNI, LUCCHESI**

Disposizioni in materia di esercizio della medicina legale

Presentata il 3 dicembre 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nell'ordinamento giuridico italiano la medicina legale assurge a dignità di branca specialistica della medicina. Tale disciplina deve per la sua intrinseca natura essere dotata di una solida base di conoscenze cliniche coniugate a conoscenze di ordine giuridico. Da tale felice connubio nel tempo sono sorte nozioni che hanno costituito un valido ausilio all'opera legislativa, sia nella individuazione di deficienze del diritto codificato, sia alla creazione di istituti giuridici volti a correggere tali carenze.

Per tale ragione in Italia è stata istituita la disciplina specialistica in medicina legale e delle assicurazioni che ha come finalità quella di formare medici che svolgono la loro attività coniugando diritto e medicina a tutela dello Stato e del cittadino, svolgendo la loro attività sia come

liberi professionisti (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici) sia come dipendenti di strutture pubbliche o come professionisti convenzionati con le medesime (commissioni d'invalidità civile, istituti previdenziali, aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere).

Se ne deduce che tale branca meriti particolare tutela e dignità nell'ambito delle branche specialistiche mediche, per la sua peculiarità, anche in ambito legislativo.

Per tali motivi la presente proposta di legge prevede che l'esercizio della medicina legale sia riservato a coloro che hanno acquisito una specifica formazione professionale mediante un corso di specializzazione della durata minima di quat-

tro anni, frequentato dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia.

La presente proposta di legge però non può e non deve non tenere conto della realtà attuale dell'esercizio della medicina legale, laddove nel nostro Paese operano anche numerosissimi medici, molti dei quali liberi professionisti che hanno fatto di tale attività fonte esclusiva di lavoro, che praticano con successo la medicina legale pure non essendo in possesso del titolo specialistico, ma che hanno maturato opportuna esperienza, esercitando con diligenza tale branca e praticandola con pari dignità dello specialista nelle sue varie forme d'applicazione (consulenti tecnici dei tribunali, periti del giudice, medici fiduciari di compagnie assicurative, consulenti di privati cittadini per singoli casi specifici, componenti le commissioni d'in-

validità civile), acquisendo pertanto un diritto all'esercizio di tale disciplina, certamente non negabile.

Per tale ragione si propone di istituire anche la figura ad esaurimento del « medico competente all'esercizio della medicina legale » comprendente i medici, siano essi dipendenti o liberi professionisti, che all'atto dell'entrata in vigore della legge abbiano già praticato per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria, vale a dire quattro anni, l'esercizio della medicina legale quali consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale, o quali periti del giudice o quali medici fiduciari di compagnia assicurativa o quali componenti di una commissione d'invalidità civile o quali medici dipendenti operanti in enti pubblici nelle medesime attività.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Esercizio della medicina legale).

1. L'esercizio della medicina legale è subordinato ad una specifica formazione professionale che viene acquisita dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia mediante il conseguimento, dopo un corso della durata di almeno quattro anni, del diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni.

2. L'attività medico-legale può essere svolta anche dai medici, dipendenti o liberi professionisti, che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano già praticato, per un periodo di tempo pari a quello della durata della specializzazione universitaria di cui al comma 1, l'esercizio della medicina legale quali consulenti tecnici d'ufficio presso il tribunale, o periti del giudice o medici fiduciari di compagnia assicurativa o componenti di una commissione d'invalidità civile o medici dipendenti operanti in enti pubblici nelle medesime attività. Tali professionisti sono inquadrati nella figura ad esaurimento del « medico competente all'esercizio della medicina legale ».

3. L'attività medico-legale può essere svolta esclusivamente da un medico che ha conseguito il diploma di cui al comma 1 o che possiede i requisiti previsti dal comma 2.

ART. 2.

(Prestazioni delle aziende sanitarie locali).

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Le prestazioni di medicina legale sono assicurate attraverso medici che, dopo il

conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o medici competenti all'esercizio della medicina legale ».

ART. 3.

*(Albo dei consulenti tecnici
nel processo civile).*

1. All'articolo 15 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, dopo il primo comma è inserito il seguente:

« Possono essere iscritti nell'albo dei consulenti tecnici per la categoria medico-chirurgica esclusivamente medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, o i medici competenti all'esercizio della medicina legale ».

2. All'articolo 146 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Sono considerati medici legali esclusivamente i medici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni, o i medici competenti all'esercizio della medicina legale ».

ART. 4.

(Albo dei periti nel processo penale).

1. All'articolo 67 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Ai fini del comma 2 sono considerati medici legali esclusivamente i me-

dici che, dopo il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia, hanno conseguito il diploma universitario di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni o i medici competenti all'esercizio della medicina legale ».

Lire 500 = € 0,26



14PDL0022710